



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 agosto 2011  
(OR. en)**

**12195/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0167 (NLE)**

**WTO 255  
PI 81  
UD 167  
DROIPEN 75  
JUSTCIV 188  
COPEN 173  
MI 343**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America

**DECISIONE N. .../2011/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettere a) e v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C ...

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale anticontraffazione multilaterale a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- (2) I negoziati si sono conclusi e il 25 novembre 2010 è stato siglato l'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ("accordo").
- (3) Conformemente alla decisione n. .../2011/UE del Consiglio, del ...<sup>\*1</sup>, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il ...<sup>+</sup>.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

\* GU: inserire nel considerando il numero e la data della decisione contenuta nel doc. st 12192/11.

<sup>1</sup> GU L ... (GU: inserire in questa nota il riferimento di pubblicazione nella GU della decisione contenuta nel doc. st 12192/11).

<sup>+</sup> GU: inserire la data della firma dell'accordo.

### *Articolo 1*

L'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione\*.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione dell'accordo<sup>1</sup>.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

\* GU: accludere il documento st 12196/11.

<sup>1</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.